


DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 20 MAGGIO 2008, N. 101

**INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 2
DELLA LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2004, N. 23
"NORME SULLA SANATORIA DEGLI ABUSI EDILIZI"**



Art. 1

*(Interpretazione autentica
dell'articolo 2 della l.r. 23/2004)*

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2004, n. 23 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi), deve essere interpretata nel senso che i vincoli di cui all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria del-

le opere edilizie) ed all'articolo 32, comma 27, lettera d), della legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) impediscono la sanatoria delle opere abusive solo qualora comportino inedificabilità assoluta e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere.

IL PRESIDENTE
(Raffaele Bucciarelli)

